

**Sentenza:** n. 270 del 9 novembre 2016

**Materia:** Profilassi internazionale

**Parametri invocati:** artt. 8, primo comma, numero 21), 9, primo comma, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

**Giudizio:** conflitto di attribuzione

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto:** ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica

**Esito:**

1) inammissibilità del conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12 dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», con il ricorso indicato in epigrafe;

2) inammissibilità del conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) non fondatezza del resto del ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015.

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

**Sintesi:**

La prima censura investe l'ordinanza sia nel suo insieme che con riguardo ad alcune disposizioni (art. 3, in generale e con riferimento ai commi 1, 6, 7, e art. 9, commi 1 e 9)..

Quanto all'ordinanza in generale, si prospetta che lo Stato sarebbe intervenuto nelle materie agricoltura, patrimonio zootecnico, igiene e sanità, invadendo le competenze provinciali, di cui agli artt. 8, primo comma, numero 21), 9, primo comma, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol), e relative norme di attuazione.

A tal fine la Corte esamina le attribuzioni della Provincia autonoma ricorrente nella materia oggetto di disciplina da parte dell'ordinanza ministeriale in esame, tenendo conto della sua ratio (ex plurimis, sentenza n. 167 del 2014).

L'ordinanza, intitolata "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" è da ritenersi attinente in modo prevalente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della «profilassi internazionale», di cui all'art. 117, primo comma, lettera q), della Costituzione.

Inoltre si è ritenuto che per le misure in questione «La raccolta e la elaborazione di dati, la messa a disposizione in via consultiva di ogni elemento tecnico-scientifico necessario (protocolli operativi di sorveglianza, aggiornamenti costanti della situazione epidemiologica, studio e proposte di misure preventive e repressive per la sanità animale) costituiscono un'azione aggiuntiva – necessariamente unitaria e su base nazionale [...] – e di straordinaria urgenza per una adeguata "salvaguardia a fini di tutela della salute" umana» (sentenza n. 351 del 1999, con riguardo all'emergenza derivante da rischi per gli animali a causa di encefalopatie spongiformi).

Difatti con la sentenza n. 72 del 2013 (riguardante normativa regionale, che sopprimeva nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione), la Corte ha ricondotto la disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale», e di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Infine, come prospettato dalla difesa dello Stato, vengono anche in rilievo la materia del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. nonché quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di cui alla successiva lettera s), entrambe riservate alla competenza legislativa dello Stato.

Tutto ciò comporta l'infondatezza della censura, anche con riguardo, in particolare, alla violazione dei limiti posti alla potestà regolamentare dello Stato.

Sempre con la prima censura sono dedotte specifiche censure nei confronti:

– dell'obbligo generalizzato di identificazione elettronica per gli animali, e quindi anche per i bovini (art. 3, comma 1), non previsto dal regolamento (UE) 15 maggio 2014, n. 653/2014 (Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento CE n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine);

-dell'obbligo anche per i territori ufficialmente indenni, come la Provincia autonoma di Bolzano, di inserimento nel sistema informativo SANAN di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle profilassi previste dall'ordinanza ministeriale medesima (art. 3, comma 6);

– delle modalità informatiche delle movimentazioni sul territorio nazionale (art. 3 comma 7);

– della previsione, ai fini degli spostamenti (art. 9, commi 1), della necessità dell'identificazione elettronica degli animali, e di una procedura di «richiesta, conferma e rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti» verso l'alpeggio (art. 9, comma 9), non contemplata né dal regolamento di polizia veterinaria, né dalla disciplina provinciale che riprende la decisione della Commissione CE n. 672/2001.

Il conflitto proposto nei confronti dell'art. 3, comma 1, è inammissibile per carenza di interesse, poiché, come riconosciuto dalla Provincia autonoma nella memoria, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di intervento, ha chiarito che non viene stabilito alcun obbligo di identificare elettronicamente tutti gli animali, ma solo di registrare presso la Banca dati nazionale (BDN) zootecnica gli animali già elettronicamente identificati.

È egualmente inammissibile il conflitto con riguardo all'art. 9, comma 1, che condiziona l'autorizzazione agli spostamenti alla registrazione degli animali identificati elettronicamente, e all'art. 9, comma 9, che prevede: «La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti, è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo di apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN».

La prima censura è inammissibile anche con riguardo all'art. 12, in quanto non si specificano le competenze statutarie e costituzionali che si assumono lese facendosi generico riferimento ad un aggravio dei costi e oneri per la Provincia autonoma.

Sono invece non fondate le censure rivolte nei confronti dei commi 6 e 7 dell'art. 3, sempre per lesione delle competenze provinciali, rientrando l'oggetto del primo, in particolare, nella «profilassi internazionale», e l'oggetto del secondo nel «coordinamento informatico», di cui alle lettere q) ed r) dell'art. 117, secondo comma, Cost.

Anche con la seconda censura la ricorrente si duole dell'ordinanza nel suo insieme, deducendo l'invasione delle competenze provinciali a dare attuazione, sul proprio territorio, alle norme dell'Unione europea nelle materie di cui agli artt. 8, primo comma, numero 21), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale, in relazione all'art. 117, quinto comma, Cost., ed all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Sempre a causa della sussistenza di potestà legislativa esclusiva, non può trovare ingresso la censura formulata con riguardo all'art. 117, quinto comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 653/2014 del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine. Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenza n. 250 del 2015), la norma costituzionale si riferisce alla partecipazione delle Regioni «alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari», e riconosce alle Regioni stesse «il potere di attuare gli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza».

Con la terza censura si assume che l'utilizzo esclusivo delle modalità informatiche presenti nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, disponibile solo in lingua italiana, lederebbe la garanzia dell'uso della madrelingua per tutti i cittadini della Provincia autonoma di Bolzano, alla stregua delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, numero 21), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale di autonomia, in relazione agli artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo statuto speciale. La Provincia autonoma censura, in particolare, l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza ministeriale, secondo cui: «Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate

esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN».

Assume che in tal modo si prevede l'utilizzazione esclusiva delle modalità informatiche presenti nella BDN che è disponibile unicamente in lingua italiana cosicché gli utenti della Provincia autonoma di Bolzano (appartenenti al gruppo linguistico tedesco) non vedrebbero tutelato il diritto all'uso della propria madrelingua.

Tale censura è ritenuta inammissibile per mancanza di qualsiasi riferimento al contesto normativo e alle ragioni della sopravvenuta inadeguatezza di quanto già stabilito con riguardo, in particolare, alla cooperazione applicativa.